

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2774 del 08/08/2016
Oggetto	AUA - DITTA CMV SERVIZI SRL NEL COMUNE DI CENTO - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2844 del 08/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 20368/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 Società "C.M.V. Servizi s.r.l." con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di servizi ambientali. Modifica non sostanziale del precedente atto n. 11270 del 20.12.2013.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07.06.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Cento, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 28.06.2016 con il n. 6675, dalla Società "C.M.V. Servizi s.r.l.", nella Persona di Ivana Montanari in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini n. 1, per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (atto n. 11270 del 20.12.2013), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata alla Società "C.M.V. Servizi s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini n. 1;
- Considerato che il suddetto procedimento è stato presentato in seguito alla scissione della Società "C.M.V. Servizi s.r.l." la quale ha comportato una variazione della titolarità delle autorizzazioni ambientali comprese nell'atto n. 11270 del 20.12.2013;
- Visto l'atto della Provincia di Ferrara n. 11270 del 20.12.2013 di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di servizi ambientali della società "C.M.V. Servizi s.r.l." con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini n. 1, trasmesso dal SUAP di Cento con nota prot. n. 55063 del 31.12.2013;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95;

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Visto l'atto notarile (Rep. 26885 Racc. 13338 registrato in data 22.12.2015) di scissione parziale della società “C.M.V. Servizi s.r.l.”, allegato alla presente istanza, che ha determinato la costituzione di due nuove società denominate rispettivamente “CMV Raccolta s.r.l.” e “CMV Energia & impianti s.r.l.”;
- Preso atto che in seguito alla scissione sono passate in gestione alla società “CMV Raccolta s.r.l.” le seguenti attività del sito in oggetto:
- area officina di riparazione e deposito automezzi e relativo magazzino ed ufficio accettazione;
 - area lavaggio automezzi;
 - impianto di trattamento acque di lavaggio automezzi;
 - parte degli uffici amministrativi e tecnici;

mentre rimangono di competenza di CMV Servizi srl le seguenti attività:

- uffici amministrativi;
- uffici tecnici;
- uffici per i servizi aperti al pubblico;
- magazzino ed officina materiali gas metano;

- Preso atto dalla documentazione allegata alla suddetta istanza, che in seguito alla scissione societaria non sono state apportate modifiche tecniche né alla rete di scarico né alle emissioni in atmosfera;
- Considerato che rimangono in capo alla società “C.M.V. Servizi s.r.l.” i seguenti i punti di emissione e scarico compresi nei titoli abilitativi emissioni in atmosfera e scarichi idrici in pubblica fognatura dell'atto n. 11270 del 20.12.2013:
 - gli scarichi di acque di prima pioggia e seconda pioggia, contrassegnati rispettivamente con le lettere “S1” e “S2” nella planimetria unita all'atto n. 11270 del 20.12.2013 come allegato “A”;
 - il punto di emissione in atmosfera, contrassegnato con le “E1” nella planimetria unita all'atto n. 11270 del 20.12.2013 come allegato “D”;
- Considerato che la società “C.M.V. Raccolata s.r.l.” ha presentato al S.U.A.P. di Cento in data 07.06.2016 istanza di voltura parziale dell'A.U.A. n. 11270 del 20.12.2013;
- Vista la documentazione integrativa, trasmessa dalla ditta “C.M.V. Servizi s.r.l.” ad Arpae via e-mail in data 02.08.2016, riguardante le planimetrie dello scarico e dell'emissioni in atmosfera;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale.

Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

la modifica dell’atto n. 11270 del 20.12.2013 di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte del S.U.A.P. di Cento alla Società “C.M.V. Servizi s.r.l.”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, via B. Malamini n. 1, codice fiscale e P.IVA n. 01467410385 per l’esercizio dell’attività di servizi ambientali, *come di seguito indicato*:

- ✚ Le prescrizioni delle **Sezione A (Scarichi idrici) e B (Emissione in atmosfera)** vengono sostituite integralmente dalle seguenti:

A) SCARICHI IDRICI

1. ***Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sono quelli contrassegnati con i simboli:***

- ***“S1” di acque di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato),***
- ***“S2” di acque di seconda pioggia;***

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” - PF.

2. Lo scarico ***“S1”*** deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella dei valori limite di emissione per scarichi di classe B e C in pubblica fognatura (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C”), nel pozzetto di ispezione e campionamento, denominato

“pozzetto di prelievo campioni”, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1 a valle della vasca di prima pioggia.

3. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura.
4. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’Ambiente.
5. Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
6. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.
7. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell’Autorità competente per il controllo.
8. Il Legale Rappresentante della ditta per i suddetti scarichi deve stipulare con la società HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’atto autorizzativi.
9. Lo scarico di acque reflue domestiche (classe A), convogliato a valle del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali è ammesso nella rete fognaria, nel rispetto delle norme tecniche riportate agli artt. 26, 27,28 e 29 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'emissioni **E1**, indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – E. atm, deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011, per l'esercizio dell'attività e in particolare:

- Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

1. Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

2. Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
3. La ditta è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
4. Nelle emissioni non dovranno essere presenti sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
 - a) Non potranno essere utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come **cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

Per quanto qui disposto il presente atto modifica il precedente atto n. 11270 del 20.12.2013, a cui va unito.

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni e scadenze di cui alla precedente autorizzazione atto n. 11270 del 20.12.2013, a cui il presente atto va unito.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in digitale al S.U.A.P. del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Cento Servizio Ambientale ed alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cento.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.